



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**II SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Antoniana Colli, all'esito della trattazione scritta disposta *ex art.127 ter c.p.c.*, ha pronunciato la seguente

***SENTENZA ex art.429 c.p.c.***

pronunciando nella causa n. 6113/2023 R.G.A.C. promossa da

████████████████████ (Avv. MELENDEZ IACOPO)

contro

INPS (Avv. ████████████████████)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare che l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per l'iscrizione della socia amministratrice alla gestione Commercianti e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficacie e comunque annullare l'avviso di addebito n. ████████████████████ notificato il 26/01/2023, per la somma di € 23.071,37 asseritamente dovuti per contributi I.V.S. a seguito di l'omessa iscrizione alla Gestione Commercianti, a far data dal 2016 ad oggi. In via subordinata, in caso di accertamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS, accertare il superamento delle soglie anagrafiche di cui dell'art. 59 co. 15 della l. 27/12/1997 n. 449 e, pertanto, ordinare il ricomputo delle somme addebitate in considerazione dell'esenzione al 50% disposta. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Deduceva, a sostegno della domanda, di essere pensionata della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali a far data dal 01/04/2010 e di essere socia della ████████████████████ S.r.l., di



cui era stata amministratrice sino al 29/01/2021; che, già nel 2012, INPS aveva accolto la richiesta di non iscrizione presso la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali; che [REDACTED] S.r.l., difatti, svolgeva unicamente attività di sub-locazione di immobili di proprietà dei soci; che con procura notarile institoria, aveva nominato e costituito come procuratore generale della società, [REDACTED] affinché lo stesso fosse legittimato ad amministrare, gestire e porre in essere tutte le attività necessarie all'ordinaria e straordinaria amministrazione della [REDACTED] S.r.l.; che, con regolare contratto di assunzione del 03/07/2015, e sino al 10/09/2020, [REDACTED] S.r.l. assumeva il sig. [REDACTED] affidandogli mansioni di "factotum" al fine di mettere in atto tutte le attività necessarie per l'ordinario svolgimento delle attività della società; che ella risiedeva in Roma mentre tutti gli immobili gestiti dalla società erano ubicati nella provincia di Lecce.

Si costituiva in giudizio INPS contestando la domanda e chiedendone il rigetto perché infondata.

La causa, istruita mediante prova documentale, veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 *ter* c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 1, comma duecentoduesimo, della legge n. 662 del 1996, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e esercitino attività commerciali e turistiche o lavori come ausiliari del commercio.

In particolare, il comma n. 203 dispone: "Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro



proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Qualora l'attività commerciale sia svolta in forma societaria, l'iscrizione all'Inps alla gestione commercianti riguarda i soci e gli amministratori che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Ebbene, nel caso di specie la parte opponente non contesta la titolarità di quote di capitale sociale acquisite nella società s.r.l., meglio indicata in ricorso, né di aver ricoperto la carica di amministratore fino alla data meglio indicata in ricorso.

Contesta, tuttavia, di aver svolto, in favore della predetta società qualunque attività con abitudine e prevalenza, nel periodo di cui all'avviso di addebito. A sostegno di tali deduzioni, la ricorrente ha depositato la procura notarile con la quale era stato nominato institore ██████████, con la titolarità piena di tutti i poteri gestori della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (cfr. doc.8, allegato al ricorso); ha depositato altresì contratto di assunzione di dipendente con qualifica di operaio tuttofare, con decorrenza dal 2015 fino al 2020 con produzione di correlato app di cessazione del rapporto (cfr. doc. docc. 9 e 10); ha dimostrato di essere residente In Roma, mentre tutta l'attività gestionale di locazione e sublocazione afferente agli immobili di cui era titolare la società si svolgeva nella provincia di Lecce (cfr. doc.7 e 11).Circostanze queste che valutate complessivamente, secondo la ricostruzione della ricorrente avrebbero dovuto indurre a dimostrare l'insussistenza della abitudine e prevalenza dell'impegno lavorativo in favore della società di cui essa era amministratore.

A fronte delle difese predette, l'ente previdenziale costituendosi in giudizio, ha presunto che le medesime circostanze potessero essere utili al fine di presumere l'esercizio di attività



commerciale parte della società, da un lato, e un impegno della ricorrente caratterizzato da abitudine e prevalenza, dall'altro, ai fini della sua iscrizione nella gestione commercianti.

Inps, cioè ha ritenuto che lo svolgimento di un'attività di tipo imprenditoriale nei termini predetti, nel caso della socia amministratrice avrebbe dovuto implicitamente indurre a ritenere la sussistenza del carattere prevalente e abituale del suo apporto. Ma, a sostegno di tali conclusioni, non ha allegato e provato alcuna specifica e concreta circostanza atta a dimostrare la effettiva abitudine e prevalenza dell'attività sociale svolta da parte della ricorrente. Si aggiunga che, in base ai documenti prodotti da parte ricorrente, neanche emerge in termini univoci la circostanza che la società di cui essa è stata amministratrice abbia svolto una attività di ricerca e intermediazione immobiliare (cfr. docc. 5, 6 e 14). Sulla base di quanto risulta dai dati trasmessi alla Agenzia delle entrate attraverso le certificazioni uniche della società. Pertanto, a fronte di tali dati complessivamente valutati, Inps avrebbe dovuto offrire concretamente ulteriori elementi in fatto idonei a suffragare le proprie difese, e dimostrare che la parte ricorrente personalmente avesse prestato attività prevalente ed abituale come testualmente prescritto dalla normativa vigente e sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1).

Tale norma espressamente prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con



carattere di abitudinalità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Ne consegue che occorre fare riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera personale in misura prevalente. E colui che nell'ambito di una società rivesta la qualità di socio, potrà essere iscritto nella gestione commercianti qualora in concreto risulti lo svolgimento della attività di commercializzazione in misura abituale e prevalente; l'onere della prova di tale circostanza rimane a carico dell' Inps che dovrà decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (fra le altre, Cass. civ.N.3835/2016).

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. S. U. 3420/2010), ha confermato l'interpretazione dell'art.1 co.208 l.662/1996, nel senso della unicità dell'obbligo contributivo, con necessità per INPS di dimostrare quale sia stata la attività prevalente del contribuente, allo scopo di iscrivere legittimamente lo stesso ad una sola delle gestioni (commercianti o lavoratori autonomi privi di altro rapporto previdenziale).

Tale principio è stato altresì confermato, quanto alle ipotesi di cui all'art.1 co.208 predetto, anche dalla l.122/2010, che lo ha escluso espressamente solo per le ipotesi di cui al successivo art.2 (Cass. S.U. n17076/2011, e Corte Cost. sentenza n.15/2012).

Si richiama a tale proposito quanto già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.3240/2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti



dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." E la sussistenza di tali requisiti deve essere provata dall'istituto assicuratore.

Vale a dire che, nel caso di specie, l'INPS avrebbe dovuto dimostrare che, in concreto, la parte ricorrente dedicava personalmente la propria attività commerciale in misura prevalente all'attività di cui all'oggetto sociale della società di cui era socia e amministratore.

In realtà, alcun documento a tale scopo è stato prodotto da INPS dal quale poter individuare la prevalenza ed abitualità dell'attività della parte ricorrente, quale socio di società a responsabilità limitata in seno all'azienda di cui è stata anche amministratore, per il periodo per cui è causa, ed al netto della attività eventualmente svolta come amministratore (cfr. in tal senso, Cass. Sez. lav. N.4440/2017, n.17370/2016).

E nel caso di specie, attesa l'età avanzata della ricorrente e la pacifica circostanza che la stessa si pensionata sin dal 2011 (cfr.doc.2), l'onere probatorio avrebbe richiesto un particolare rigore nell'adempimento; ma così non è stato.

Pertanto, sulla base della ripartizione dell'onere probatorio, deve ritenersi che non sia stata acquisita in giudizio alcuna specifica e concreta circostanza atta a dimostrare la effettiva abitualità e prevalenza dell'attività svolta da parte della ricorrente nell'ambito della società, nonostante il preciso onere a carico dell'ente previdenziale, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 , sopra testualmente richiamato (cfr. in tal senso, Cass. n.1759/21).

Ne consegue che, non vi sono emergenze probatorie adeguate per ritenere che la parte ricorrente, nella sua qualità di socia e amministratore all'interno della s.r.l., di cui al ricorso, abbia svolto attività a cui ha dedicato personalmente la sua opera personale, in misura prevalente, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio.

Pertanto atteso che, colui che nell'ambito di una società rivesta la qualità di socio, potrà essere iscritto nella gestione commercianti, solo qualora in concreto risulti lo svolgimento



della attività in misura abituale e prevalente, si deve ritenere che non sia stato assolto l'onere della prova di tale circostanza, da parte dell' Inps, ai fini della individuazione della iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 854; nello stesso senso, 5 ottobre 2007, n. 20886; 8 gennaio 2008, n. 149, Cass. Civ. sez. lav. N.15335\2008, N.3835/2016).

In ragione delle argomentazioni che precedono, il ricorso, pertanto, deve essere deciso come da dispositivo, con assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.

***P.Q.M.***

Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. [REDACTED];

- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2143,00 oltre iva e cpa come per legge.

Roma, 24 ottobre 2023

Il giudice  
*Antonianna Colli*

